



# CITTÀ DI TERAMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/11/2024

**OGGETTO:** ESECUZIONE SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO N. 229/2021 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove, del mese di Novembre alle ore 09:45, nella SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 22/11/2024, Prot. N. 78739, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
ANGELONI LAURA	SI	FANTOZZI DEBORA	SI
ANTONETTI CARLO	SI	FRACASSA FRANCO	SI
BARTOLINI FLAVIO	--	LANCIONE LANFRANCO	SI
BARTOLINI NIKI	SI	LIOURAS ANASTASIA	SI
CALANDRINI GIANNI	SI	MALAVOLTA LUCA	SI
CARGINARI EMILIANO	SI	MARANELLA MARTINA	SI
CONTRISCIANI LORENZA	SI	MARRONI MARIA CRISTINA	--
CORE ANDREA	SI	MELARANGELO ALBERTO	SI
CORONA LUCA	SI	MISTICHELLI SIMONE	SI
COZZI MARIO	SI	PAPA VALENTINA	SI
D'ALBERTO GIANGUIDO	SI	PILOTTI LUCA	SI
D'EGIDIO ALESSIO	SI	PROVVISIERO CATERINA	--
DI BERARDINO ALESSANDRO	SI	RABBUFFO BERARDO	SI
DI GIANDOMENICO VALERIA	SI	RAIOLA MICHELE	--
DI OVIDIO ANTONIO	SI	TIBERII PASQUALE	--
FALASCA FIORENZO	SI	VARANI MASSIMO	SI
FALINI SARA	SI		

Presenti n° 28 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Dott. MELARANGELO ALBERTO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 28 Consiglieri sui trentatré assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

## IL PRESIDENTE

dà atto che al primo appello delle 09:45 sono presenti n.28 Consiglieri, pertanto, per non essere venuto meno il numero legale,

## DA' INIZIO

ai lavori.

Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Di Padova, Ciammariconi, Ciapanna, Sbraccia, Tulli, Di Marcantonio, Cordone.

Alle ore 10:03 entra la Consigliera Caterina Provvisiero.

Alle ore 10:19 entra il Consigliere Pasquale Tiberii.

Alle ore 10:32 entra il Consigliere F. Bartolini.

Alle ore 12:22 entra il Consigliere Antonetti.

Il Presidente Melarangelo comunica l'assenza giustificata della Consigliera Maria Cristina Marroni e sottopone all'attenzione dei presenti il secondo punto ODG lasciando la parola all'Assessore competente, Stefania Di Padova, per relazionare in merito.

Udita la relazione, si apre la discussione.

Riscontrata l'assenza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.

Tutti gli interventi sono riportati in forma integrale, in allegato al presente provvedimento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n.3116 del 12.11.2024 presentata dal Dirigente 3 "Finanze e Tributi", dott.ssa Daniela Cozzi, su indirizzo dell'Assessore competente, Avv. Stefania Di Padova;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2024/2026" (art. 170 c. 1 D.Lgs. 267/2000);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2024/2026";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 21/03/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e del Piano degli Obiettivi 2024/2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 25/03/2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell'08/08/2020 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 26/10/2022 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione parziale della struttura dell'Ente, alla modifica del Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi, e all'assegnazione di risorse umane in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17/02/2023;

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 9/11/2021 di conferimento alla Dott.ssa Daniela Cozzi, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Teramo, d'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area 3, denominata "Finanze e Tributi" di questo Ente;

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'Organo Consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

PREMESSO che:

- in data 03/04/2021 la -----OMISSIS-----, P. Iva --OMISSIS--, ha presentato ricorso avverso il diniego al rimborso dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per le annualità d'imposta 2013 e 2014, pari ad Euro 2.397,23, inoltrata a mezzo pec in data 17/09/2015;
- con Sentenza n. 229/2021, depositata in data 24/11/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo accoglieva il ricorso presentato dalla -----OMISSIS-----, difesa dall'Avv. -----OMISSIS-----, condannando il Comune di Teramo al pagamento di Euro 2.397,23 in favore del ricorrente e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte attore, liquidate in Euro 30,00 per spese ed Euro 1.067,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- con Pec pervenuta al prot. n. 60860 del 06/09/204, l'Avv. -----OMISSIS----- trasmetteva Nota in cui richiedeva il versamento degli importi liquidati nella Sentenza della CTP di Teramo n. 229/2021, allegando il dispositivo R.G.R. n. 50/2021 e richiedendo il pagamento a favore della -----OMISSIS----- alle coordinate bancarie Iban -----OMISSIS-----;
- Vista la Fattura pro-forma, trasmessa dall'Avv. -----OMISSIS----- con Pec prot. n. 60860 del 06/09/204, relativa al pagamento delle competenze liquidate nella Sentenza CTP n. 229/2021, come di seguito riportato:

- Somma liquidata in Sentenza	Euro 1.067,00
- Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	Euro 160,05
- Cassa Avvocati (4%)	Euro 49,05
- Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	Euro 30,00
	<hr/>
- Totale documento	Euro 1.306,13
- Netto a pagare	<b>Euro 1.306,13</b>

CONSIDERATO che:

- la richiesta di rimborso è originata dalla determinazione del tributo, conteggiato in base a maggiorazione del 50% delle superfici conteggiabili, applicata dal Comune per le annualità 2013 e 2014;
- la suddetta maggiorazione dell'imposta è stata sospesa dal legislatore nel periodo dal 2008 al 2011, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, il cui comma 11 aveva tuttavia previsto che i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legge sarebbero stati disciplinati, fino alla loro definizione, dalle norme abrogate e tale disposizione è stata intesa da molti Comuni come una clausola di salvaguardia degli aumenti introdotti prima dell'abrogazione della norma.

- Con l'art. 1, comma 739 della L. 208/2015, il legislatore ha statuito che l'art. 23, comma 7 D.L. 83/2012 deve essere interpretato nel senso che l'abrogazione non aveva effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore della stessa norma.
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15/2018, respinta la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739 L. 208/2015, aveva aderito all'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6201/2014, affermando che, «venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente».
- Le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) hanno confermato (al comma 917) che i Comuni potranno comunque ripristinare dal 2019 (o introdurre ex novo) gli aumenti delle tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 50 per cento, e che, ai sensi del comma 919, i Comuni interessati dai precedenti aumenti dovranno rimborsare le somme acquisite a titolo di maggiorazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, in deroga a tutte le eventuali previsioni regolamentari, effettuando i rimborsi in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente sarà diventata definitiva.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento delle spese legali liquidate in favore della ricorrente ~~-----OMISSIS-----~~ con la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo innanzi menzionata, poiché trattasi di somma dovuta in forza di provvedimenti giudiziari emessi nei confronti del Comune di Teramo, costituenti titoli per l'avvio dell'esecuzione forzata, con ulteriore aggravio della spesa a suo carico;

ATTESO che, essendo il debito scaturente da una sentenza esecutiva, deve procedersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, al riconoscimento della legittimità dello stesso, sebbene sia pacifica la natura obbligatoria e non discrezionale di tale provvedimento (da ultimo, deliberazione n. 27/2019 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie);

DATO ATTO che la spesa di **Euro 1.306,13** trova copertura al cap. 422, Miss. 01, Progr. 11, Titolo 1, Macr. 10, cod. SIOPE 1804, Piano dei Conti U.1.10.05.02.001 del bilancio finanziario pluriennale 2024 – 2026 annualità 2024;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

Dato atto altresì che il Dirigente dell' Area 3 "Finanze e Tributi" dott.ssa Daniela Cozzi ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO altresì il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), n. 6) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuta, pertanto, da parte del Presidente del Consiglio ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti espressi per alzata di mano,

Consiglieri presenti n.29 e votanti n.29

Con n.20 voti favorevoli: Bartolini F., Calandrini, Carginari, Contrisciani, Core, D'Alberto, Di Giandomenico, Di Ovidio, Falasca, Falini, Fantozzi, Lancione, Liouras, Malavolta, Maranella, Melarangelo, Mistichelli, Papa, Pilotti, Varani.

Con n.9 voti contrari: Antonetti, Bartolini N., Corona, Cozzi, D'Egidio, Di Bernardino, Fracassa, Provvisiero, Tiberii.

Così come il Presidente riconosce e proclama

## **DELIBERA**

1. DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 267/2000, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio di **Euro 1.306,13**, quale somma derivante dalla Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo n. 229/2021, depositata in data 24/11/2021, a titolo di rimborso spese legali liquidate in favore della ricorrente -----OMISSIS----- difesa dall'Avv. -----OMISSIS-----, avverso il diniego al rimborso dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità per le annualità d'imposta 2013 e 2014 e come da Nota pervenuta tramite Pec al prot. n. 60860 del 06/09/204, in cui Avv. -----OMISSIS----- richiedeva il pagamento a favore della -----OMISSIS-----, P. Iva --OMISSIS-- alle coordinate bancarie Iban -----OMISSIS----- ;

2. DI DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto avviene fatta salva la verifica di eventuali responsabilità degli organi competenti e delle conseguenti azioni di rivalsa nei loro confronti, laddove detta responsabilità sia accertata;

3. DI DARE ATTO che la spesa di € 1.306,13 trova copertura al cap. 422, Miss. 01, Progr. 11, Titolo 1, Macr. 10, cod. SIOPE 1804, Piano dei Conti U.1.10.05.02.001 del bilancio finanziario pluriennale 2024 – 2026, annualità 2024;

4. DI DARE ATTO che la Dirigente dell'Area 3 Finanze e Tributi provvederà a dare esecuzione al presente atto, che le verrà trasmesso;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, con sede in L'Aquila, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5, l. 289/2002;

Indi il Consiglio Comunale con separata votazione espressa per alzata di mano,

Consiglieri presenti n.29 e votanti n.29

Con n.20 voti favorevoli: Bartolini F., Calandrini, Carginari, Contrisciani, Core, D'Alberto, Di Giandomenico, Di Ovidio, Falasca, Falini, Fantozzi, Lancione, Liouras, Malavolta, Maranella, Melarangelo, Mistichelli, Papa, Pilotti, Varani.

Con n.9 voti contrari: Antonetti, Bartolini N., Corona, Cozzi, D'Egidio, Di Bernardino, Fracassa, Provvisiero, Tiberii.

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di porre in essere i consequenziali adempimenti.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3116 del 12/11/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento SPECA MARINA in data 12/11/2024.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3116 del 12/11/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 13/11/2024

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3116 del 12/11/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 18/11/2024.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
Dott. MELARANGELO ALBERTO

Il Segretario Generale  
Dott.ssa MARINI DANIELA

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4499**

Il 23/12/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 53 del 29/11/2024 con oggetto: **ESECUZIONE SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO N. 229/2021 – RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 23/12/2024.